

(N. 488)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 giugno 1949 (V. Stampato N. 478)*

**presentato dal Ministro della Difesa  
(PACCIARDI)**

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana  
(DE GASPERI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(GRASSI)**

**col Ministro delle Finanze  
(VANONI)**

**e col Ministro del Tesoro  
(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 GIUGNO 1949

Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, è quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**